



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Protocollo: 8231 RI

Rif.:

Allegati:

VIA EMAIL
VIA INTRANET

Roma, 22.03.2011

Ufficio del Sig. Direttore

Ufficio Antifrode Centrale

Ufficio Centrale Pianificazione strategica

Direzione Centrale Gestione Tributi e
rapporto con gli Utenti

Direzione Centrale Accertamenti e
Controlli

Direzione Centrale Tecnologie per
l'innovazione

Direzione Centrale Affari Giuridici e
Contenzioso

SAISA

SEDE

OGGETTO: Regolamento UE n. 182/2011 nuove disposizioni sulla comitologia. Osservazioni sugli effetti sulle Disposizioni di applicazione del Codice Doganale Modernizzato.

Nell'ambito delle recenti riunioni del Gruppo di Alto Livello (High Level Steering Group) deputato a presiedere la "governance" dei lavori relativi alle Disposizioni di applicazione del Codice Doganale Modernizzato, la Commissione ha presentato un primo quadro relativo

all'impatto che l'attuazione di taluni articoli del Trattato di Lisbona, o Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e, in particolare, l'entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) n. 182/2011 del 16/02/2011, sulla nuova Comitologia, avranno sul Codice Doganale Modernizzato (CDM) e sulle relative Disposizioni di applicazione.

Preliminarmente si richiama l'attenzione sugli articoli 290 e 291 del TFUE. Il TFUE prevede **all'art. 290** par (1) che "... un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi **non essenziali** dell'atto legislativo...". Nel caso specifico un atto legislativo, ovvero il CDM, può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi, nel caso di specie le Disposizioni di applicazione, *definite al par. 3 "atti delegati"*.

Relativamente alla distinzione fra elementi essenziali e non essenziali la giurisprudenza della Corte di giustizia ha individuato il concetto di elemento essenziale nelle disposizioni che contengono gli "orientamenti fondamentali della politica delle istituzioni": la questione dovrà quindi risolversi caso per caso.

Le disposizioni del trattato relative agli atti delegati, di cui all'articolo 290, consentono al legislatore di controllare l'esercizio delle competenze attribuite alla Commissione, attraverso l'esercizio del diritto di revoca della delega e/o del diritto di sollevare obiezioni.

A questo proposito, durante la Presidenza belga è stata finalizzata un'Intesa interistituzionale sulla delega legislativa alla Commissione (art. 290 TFUE). L'Intesa contiene modalità operative e clausole standard che le istituzioni, per le rispettive competenze, dovrebbero seguire nel conferire e nell'esercitare la delega legislativa. Resta comunque in vigore la comunicazione della Commissione del 2009 (in allegato alla presente, insieme all'Intesa interistituzionale) avente il medesimo oggetto e recante una serie di impegni unilaterali di quella stessa istituzione non ribaditi dall'Intesa (in primis, l'obbligo di consultazione sistematica e non selettiva

degli esperti nazionali). Poiché la delega è conferita dall'atto legislativo, si ricorda che il legislatore può, (ma non deve) delegare alla Commissione il potere di "integrare o modificare" determinati elementi non essenziali dell'atto di base. In ogni caso, la delega legislativa non ha dato, né darà luogo a forme di comitologia, ma a consultazioni informali.

La Commissione ha iniziato una revisione complessiva degli atti legislativi in vari settori, in particolare agricoltura e politica commerciale, (un esempio ne è la recente Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure, 2011/0039 (COD), qui unita).

Il **TFUE** all'articolo 291 stabilisce quanto segue:

Par.1) gli Stati Membri adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti (CDM) dell'Unione europea *mediante "atti di esecuzione"*;

Par. 2) allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione europea, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione;

Par. 3) ai fini del par. (2), il Parlamento e il Consiglio europeo stabiliscono preventivamente le regole e principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Al fine di consentire l'esercizio di tale attività di controllo sono istituiti comitati composti da rappresentanti degli Stati membri e presieduti dalla Commissione.

Il suddetto articolo 291 del TFUE è reso applicabile dal nuovo Regolamento (UE) n. 182/2011 del 16/02/2011 entrato in vigore il 1° marzo 2011, che richiamando in particolare la lettera del predetto par. 3 - *stabilisce le regole e principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.*

Il Regolamento 182/211, che abroga la Decisione 1999/46, prevede solo 2 procedure in luogo delle precedenti 5, la consultiva e quella di esame, che consentono alla Commissione di esercitare le proprie competenze di esecuzione.

La nuova procedura di consultazione dà maggiori poteri alla Commissione, che adotta gli atti di esecuzione che non rientrano nell'ambito della procedura di esame (par. 2 art 2 del Reg. 182/211). Allorquando viene praticata la procedura di consultazione, il comitato esprime il proprio parere procedendo eventualmente a votazione con maggioranza semplice dei suoi membri.

La nuova procedura di esame comprende, dunque, le precedenti procedure di gestione, di regolamentazione e di regolamentazione con controllo; si applica per l'adozione di atti di esecuzione di portata generale e altri atti di esecuzione specifici con portata considerevole tra cui rientrano, a titolo esemplificativo: la politica agricola comune, la politica comune della pesca, l'ambiente, la sicurezza, la protezione della salute, degli animali, delle piante, la politica commerciale comune e **fiscalità**.

Il nuovo Regolamento che disciplina la Comitologia investe l'attività dei Comitati del Codice Doganale, ma ha anche importanti implicazioni sulle Disposizioni di applicazione in corso di approvazione e sullo stesso CDM.

Infatti, la Commissione è tenuta, **entro la fine del 2012, a predisporre una lista di atti legislativi** in vigore, tra i quali anche il CDM, che contengono riferimenti alla precedente **procedura di regolamentazione con controllo**, da proporre al Parlamento e Consiglio europeo al fine di "rimuovere" dai medesimi testi, **entro Giugno 2014**, tutte quelle disposizioni che si riferiscono a tale procedura.

Ne consegue che nel CDM si farà riferimento **alla nuova procedura di esame**, che è quella che si dovrà applicare per l'adozione di atti di portata generale e di atti esecutivi specifici con un impatto potenziale considerevole, ad esempio: agricoltura, sanità, ambiente, **fiscalità**.

Allorquando, il CDM sarà allineato alla normativa in parola (TFUE e Reg. n.182/2011) le Disposizioni di applicazione – alla luce dell'applicazione degli articoli 290 e 291 del TFUE - saranno costituite da due tipi di atti non legislativi, quelli delegati e quelli esecutivi, i quali dovranno essere riportati **in 2 testi distinti**.

Al fine di procedere a tale emendamento la Commissione propone 2 opzioni:

- Opzione 1: applicazione del CDM e delle Disposizioni di applicazione senza i nuovi sistemi IT entro il 24 giugno 2013, come stabilito. In ogni caso, entro giugno 2014, si dovrà procedere all'allineamento del CDM al Trattato di Lisbona.
- Opzione 2: Emendamenti al CDM per allinearli alle nuove disposizioni del Trattato di Lisbona, correggerlo e posticipare la sua applicazione.

Sul tema, è emerso l'intendimento comune nella maggioranza dei Paesi membri, ma anche all'interno di questa Agenzia, di propendere per l'Opzione n. 2.

A questo punto, si dovrà primieramente valutare quali modifiche proporre al Codice Doganale Modernizzato, entro la fine del 2011.

Approfondimenti sulla tematica sono stati raccolti nei seguenti allegati uniti alla presente:

- Regolamento UE n. 182/2011 (italiano)
- Agenzia stampa del Consiglio UE con flow chart esemplificativa (inglese);
- Messaggio della Rappresentanza Permanente presso l'UE sull'attuazione degli artt. 290 e 291 del TFUE (italiano)
- Presentazione power point e doc. TAXUD/A2/2011/002 sulle due diverse opzioni e sull'impatto del TFUE sul CDM e sulle Disposizioni (inglese);

- Comunicazione della Commissione europea COM(2009) 673 final sull'applicazione dell'art. 290 TFUE e Intesa interistituzionale.
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure, 2011/0039 (COD) (italiano);

Sarà cura della scrivente portare a conoscenza eventuali ulteriori sviluppi in merito alla problematica.

Il Direttore Centrale.

F.to Dott. Giuseppe Favale

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma2 del D.lgs
39/93